

Edizione di martedì 21 giugno 2016

ADEMPIMENTI

[Al via la sperimentazione della fatturazione elettronica tra privati](#)

di Alessandro Bonuzzi

ACCERTAMENTO

[Studi di settore: l'importanza del campo "note aggiuntive"](#)

di Luca Caramaschi

CONTENZIOSO

[La perizia dell'Ufficio è liberamente valutabile dal giudice](#)

di Luigi Ferrajoli

DICHIARAZIONI

[I contributi alla Gestione separata INPS nel quadro RR di Unico 2016](#)

di Luca Mambrin

AGEVOLAZIONI

[Professioniste e imprese femminili: prorogato l'accesso al credito](#)

di Giovanna Greco

ADEMPIMENTI

Al via la sperimentazione della fatturazione elettronica tra privati

di Alessandro Bonuzzi

Partito il periodo di sperimentazione che porterà ad estendere la **fatturazione elettronica anche ai rapporti commerciali tra privati**.

A dare il via alla fase di transizione ci ha pensato l'Agenzia delle entrate rendendo disponibili da ieri, sul proprio sito *internet*, le **bozze dei documenti tecnici che descrivono le regole di utilizzo del Sistema di Interscambio** (Sdl). Trattasi della piattaforma già in uso per la fatturazione elettronica verso le pubbliche Amministrazioni.

Si ricorda che il D.Lgs. 127/2015 ha previsto, con decorrenza **1° gennaio 2017**, la **facoltà** per le imprese, gli artigiani e i professionisti di trasmettere in via telematica i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

L'obiettivo è quello di migliorare la capacità di controllo dell'Amministrazione finanziaria, ma anche quello di **ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti**.

L'opzione ha effetto per **cinque anni**, decorrenti dall'inizio dell'anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si **rinnova automaticamente** di quinquennio in quinquennio.

L'invio verrà effettuato utilizzando il **Sistema di interscambio**, oggi disponibile solo per le pubbliche Amministrazioni. Per tale ragione, le bozze delle specifiche tecniche rese disponibili dall'Agenzia descrivono le **regole da osservare** per utilizzare la piattaforma nonché la struttura della fattura elettronica, ordinaria o semplificata, che dovrà essere veicolata dal Sistema.

La fase di sperimentazione dovrebbe risolvere in tempo utile **eventuali criticità operative** che dovessero presentarsi e si **concluderà entro la metà del prossimo mese di ottobre**. Sulla base dei *feedback* ricevuti, saranno consolidati i supporti e le regole di processo.

Occorre osservare che le regole procedurali sono di fatto **identiche** a quelle oggi attive per la veicolazione delle fatture elettroniche destinate alle pubbliche Amministrazioni.

Il passaggio al nuovo sistema ha carattere facoltativo. Pertanto, il decreto, all'articolo 3, prevede alcuni **meccanismi incentivanti** volti a renderlo appetibile per i contribuenti. Gli incentivi si traducono:

- **nel venire meno di taluni adempimenti**, quali la presentazione: dello spesometro; della comunicazione *black list*; della comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati

dalle società di *leasing*, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio; dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari; dell'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi soggette alla regola-base di territorialità dei rapporti B2B poste in essere da soggetti stabiliti in altri Stati comunitari nei confronti di soggetti stabiliti in Italia;

- **nel più facile accesso ai rimborsi Iva.** In particolare, L'adozione del meccanismo della trasmissione telematica dei dati garantisce all'operatore non solo la possibilità di ottenere il rimborso in via prioritaria – entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale -, ma anche la possibilità di richiederlo in assenza delle specifiche situazioni previste dall'articolo 30 D.P.R. 633/1972;
- **nella riduzione del termine per l'accertamento,** sia ai fini dell'Iva, sia ai fini delle imposte sui redditi, **di un anno**.

L'opzione per il nuovo sistema da parte dei contribuenti passerà, quindi, da un'attenta valutazione di questi benefici rispetto ai costi derivanti dal servizio di conservazione e trasmissione telematica.

ACCERTAMENTO

Studi di settore: l'importanza del campo “note aggiuntive”

di Luca Caramaschi

Nel procedimento di compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, particolare attenzione deve essere rivolta al campo **“Note aggiuntive”**. In tale spazio il contribuente indica le **ragioni** per le quali ritiene che lo specifico studio di settore non tenga conto delle particolarità proprie dell'attività svolta e che potrebbero determinare situazioni di **non congruità**, non coerenza, o portare alla non applicazione dello studio di settore. Va ricordato che la compilazione della scheda “Note aggiuntive” è in taluni casi **obbligatoria**, mentre in altri casi è facoltativa e rappresenta nella sostanza una anticipazione delle argomentazioni che il contribuente potrebbe spendere nella eventuale successiva fase **pre-contenziosa** del contraddittorio con il Fisco.

Ad esempio, per i contribuenti che si trovano in un **“periodo di non normale svolgimento dell'attività”**, va ricordato che tale situazione determina la non applicazione dello **studio di settore** ai fini dell'accertamento seppur con obbligo di compilazione del modello studi; sono, peraltro, le istruzioni “Parte Generale” a prevedere la compilazione della scheda **“Note aggiuntive”** al fine di indicare la motivazione che ha impedito lo svolgimento dell'attività economica in maniera regolare (si ricorda in proposito la **novità** introdotta per il periodo d'imposta 2015 per le imprese in liquidazione volontaria che, al pari dei casi di cessazione attività, non debbono più presentare il **modello** studi di settore).

Al contrario, nei casi in cui la compilazione del campo “Note aggiuntive” rappresenta lo strumento che il contribuente utilizza per giustificare il mancato adeguamento alle risultanze dello **studio di settore** o, più raramente, l'incoerenza di un determinato indice di **normalità economica**, tale compilazione appare (ancorché opportuna) una **facoltà del contribuente**, il quale può ben rinviare tali argomentazioni in occasione del successivo contraddittorio ed (eventuale) accertamento. Occorre, infine, segnalare che nelle circolari che annualmente (di solito nei mesi di giugno e luglio) vengono diramate dall'Agenzia delle entrate a commento degli **studi** approvati per ciascun anno vengono fornite indicazioni circa le possibili criticità applicative presenti in taluni studi e che possono essere utilizzate per implementare il campo **“Note aggiuntive”** degli stessi. Con riferimento ai richiamati **correttivi per la crisi**, anche se mirano a cogliere il massimo dettaglio (settore, individualità e territorio), gli stessi hanno inevitabilmente una valenza generalizzata e conseguentemente potrebbero sussistere situazioni in cui il contribuente non si riconosce nell'analisi e nei consequenti correttivi applicati. Va, infatti, sottolineato che le **tendenze** riscontrate sono dei valori medi che rappresentano, ancor più degli scorsi anni, gruppi di imprese con una variabilità estremamente rilevante (cosiddetta **“turbolenza”**). Di conseguenza, occorre, ancor più che in passato, segnalare eventuali anomalie, anche con riferimento alla **situazione di crisi**, nel campo **“note**

aggiuntive" del modello dello studio delle quali l'Amministrazione finanziaria dovrà tenere conto già in fase di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.

Di seguito si riportano, in forma di rappresentazione schematica e senza la pretesa di essere esaustivi, alcune "**giustificazioni**" che sono state **riconosciute** dalla stessa Amministrazione finanziaria e delle quali occorre tenere certamente conto in sede di compilazione del campo "**Note aggiuntive**" (tali evidenziazioni, ovviamente, si rendono necessarie solo qualora il contribuente si presenti con una situazione diversa dalla congruità e coerenza, e ciò a meno di ritenere che si possano essere verificati possibili errori nella imputazione dei dati che possono determinare un **esito** di calcolo differente; in tale caso si ritiene comunque consigliabile evidenziare nelle Note la specifica situazione del contribuente).

Prassi	Situazione	Argomentazioni per scheda "Note aggiuntive"
Paragrafo 4 Circolare n.5/E del 23 gennaio 2008	Posizionamento nell'intervallo di confidenza	I contribuenti che si collocano "naturalmente" all'interno del c.d. "intervallo di confidenza", devono, tenuto conto delle predette probabilità, considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all'interno del predetto "intervallo" hanno un'elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un'attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore.
Comunicato stampa del 28 giugno 2007	Malfunzionamento Indicatore Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali	<ul style="list-style-type: none"> – Vendita di beni strumentali nel corso dell'anno – Rilevanza di ammortamenti accelerati – Rilevanza di costi per beni in leasing – Altro (da descrivere in formato libero)
Comunicato stampa del 28 giugno 2007	Malfunzionamento Indicatore Rotazione del magazzino o durata delle scorte	<ul style="list-style-type: none"> – Consistenti approvvigionamenti "debitamente documentati" di beni di magazzino, eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato (previsione di aumento dei prezzi di materie e/o campagne sconto promosse dai fornitori etc.) – Significativa riduzione della clientela di riferimento
Comunicato stampa del 28 giugno 2007	Malfunzionamento Indicatore Valore aggiunto per addetto	<ul style="list-style-type: none"> – Ciclo produttivo pluriennale (es: l'impresa non ha realizzato la vendita dell'immobile in corso di costruzione) – Strutturale assenza o minima presenza di fattore lavoro (es: piccole immobiliari di gestione)

		<ul style="list-style-type: none"> · Periodo d'imposta inferiore a 12 mesi per il quale non è previsto il ragguaglio del peso del titolare · Presenza significativa di apprendisti · Compensi corrisposti a soci amministratori ed ad amministratori non soci e rilevati in righi del quadro F del modello studi di settore diversi dal rigo F19 (Spese per lavoro dipendente) · Significativa presenza di perdite su crediti commerciali o minusvalenze patrimoniali non di natura straordinaria · Numero di giornate retribuite ed esposte nel quadro A del modello studi di settore (desunte dal mod.DM10) non corrispondente alle effettive giornate lavorative (Es: esistenza documentabile di giornate di maternità, malattia etc. con indennità a carico del datore di lavoro)
Comunicato stampa del 28 giugno 2007	Malfunzionamento Indicatore Redditività dei beni strumentali	<ul style="list-style-type: none"> – Ciclo produttivo pluriennale (ad esempio l'impresa che non ha realizzato la vendita dell'immobile in corso di costruzione) – Investimenti operati in fase di avvio dell'attività che non hanno dato luogo a ricavi – Utilizzo parziale nel processo produttivo di beni già completamente ammortizzati
Comunicato stampa del 28 giugno 2007	Marginalità economica	<u>Situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Età avanzata del contribuente in relazione al tipo di attività svolta – Stato di salute del titolare – Attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, di pensione o di lavoro dipendente
Comunicato stampa del 28 giugno 2007	Marginalità economica	<u>Situazioni riferibili all'impresa:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Ridotte dimensioni della struttura – Assenza di investimenti anche se in presenza di attrezzature minimali e/o obsolete – Assenza di personale dipendente e collaboratori

		<ul style="list-style-type: none"> – Assenza di spese per formazione professionale – Assenza di spese per promozione dell'attività (pubblicità, propaganda, ecc.) – Impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi – Debole competitività dei prodotti/servizi erogati
Comunicato stampa del 28 giugno 2007	Marginalità economica	<p><u>Situazioni riferibili al mercato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Clientela privata di fascia economicamente debole – Scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti (Es: terzisti) – Incapacità/impossibilità di diversificare la clientela – Ridotta articolazione del processo produttivo – Situazione di crisi del settore economico di riferimento, con impossibilità di operare una riconversione
Comunicato stampa del 28 giugno 2007	Marginalità economica	<p><u>Localizzazione d'impresa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di sviluppo economico – Scarsa presenza di infrastrutture etc. – Situazione d'impedimento al normale svolgimento dell'attività (ridotta accessibilità al luogo di esercizio dell'attività o altro)
Comunicato stampa del 28 giugno 2007	Generiche condizioni di inattendibilità degli studi	<p>Descrizione, in formato libero, delle condizioni particolari o delle specifiche situazioni che hanno connotato l'esercizio di impresa (ad es., non normale revisione al ribasso dei prezzi di vendita imposta dalla concorrenza, lavori pubblici che hanno ridotto l'accessibilità al luogo di esercizio dell'attività, delocalizzazione delle attività produttive da parte del committente, ecc.)</p> <p>In questo ambito sono comprese tutte le condizioni particolari e le specifiche situazioni giustificative degli scostamenti dalle risultanze del singolo studio di settore, previste dalla prassi amministrativa</p>

CONTENZIOSO

La perizia dell'Ufficio è liberamente valutabile dal giudice

di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10223 del 18 maggio 2016 ha espresso il suddetto principio di diritto: “*la rettifica del valore di un immobile ben può fondarsi sulla stima dell'UTE o di altro organismo pubblico a ciò preposto nell'ambito delle sue finalità istituzionali, ma tale stima ha lo stesso valore di una perizia di parte*, facendo piena prova soltanto della sua provenienza, non anche del suo contenuto valutativo; – di conseguenza, **il giudice investito dell'impugnativa dell'accertamento**, pur non potendo ritenere tale valutazione inattendibile sol perchè proveniente da un'articolazione dell'Amministrazione finanziaria, **nemmeno la può considerare di per sé** (vale a dire, in ragione del solo dato formale della sua provenienza pubblica) **dirimente nel supportare l'atto impositivo**”.

La fattispecie concerneva la legittimità di un **avviso di rettifica del valore immobiliare** e **liquidazione** della conseguente maggiore **imposta di registro** asseritamente dovuta dal contribuente in dipendenza dell'atto di acquisto di un immobile costituito da una **villa nobiliare** assoggettata a **vincolo di interesse storico-culturale ex L. n. 1089/39**.

L'Agenzia delle entrate aveva **rettificato il valore dell'immobile** effettuando una diversa valutazione in applicazione del **criterio sintetico**.

La **prima censura alla motivazione** della sentenza di appello mossa dall'Amministrazione ricorrente in Cassazione consisteva nell'avere i giudici di merito erroneamente considerato **difettanti i presupposti giuridici e fattuali della stima** effettuata **dall'Agenzia del territorio** avendo la sentenza di merito ritenuto che l'Ufficio avesse modificato in corso di causa **il criterio estimativo utilizzato da sintetico- comparativo a sintetico-diretto**.

Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamentava che i giudici avessero in ogni caso **escluso l'applicabilità di entrambi i criteri estimativi** in quanto si verteva in presenza di un **bene fatiscente sottoposto a vincolo culturale**; con il terzo motivo di ricorso l'Ufficio si doleva che la CTR avesse scartato a priori l'ipotesi di **una demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente** essendo plausibile l'ottenimento di **un'autorizzazione all'abbattimento da parte del Ministero per i beni culturali**.

La Corte di Cassazione **ha giudicato infondati tutti i motivi di ricorsi** formulati dall'Agenzia sul presupposto che **la decisione di merito**, incensurabile negli accertamenti di fatto **si attestava su un aspetto sostanziale e tipicamente di merito**.

Infatti, i giudici dell'appello avevano valutato come **le peculiarità dell'immobile oggetto di**

stima – la presenza del vincolo storico-culturale con preclusione normativa alla sua totale demolizione e ricostruzione *ex novo* e lo **stato di fatiscenza e degrado** dell'immobile unitamente alle **notevoli dimensioni del compendio** – non consentissero l'applicazione ai fini valutativi **dei metodi invocati dall'Ufficio**.

Quest'ultimo aveva proceduto a determinare il valore della villa considerando **il valore commerciale dell'edificio** realizzabile sul terreno **previa demolizione dell'esistente e ricostruzione**, con abbattimento del 75%, dunque con **attribuzione al terreno di un quarto** del valore dell'immobile realizzabile.

Il criterio utilizzato secondo la Corte era del tutto inadeguato a riflettere lo stato dell'arte dell'immobile le cui peculiarità erano tali da precludere l'adozione di un **criterio valutativo di tipo sintetico comparativo** e – per altro verso – da rendere di per sé inadeguato un criterio (quale quello proposto dall'Amministrazione finanziaria) basato proprio sulla **edificabilità del terreno** (ancorché con **abbattimento fino ad un quarto del valore dell'immobile** realizzabile su di esso).

Conclude il Supremo Collegio ritenendo in definitiva che **il criterio adottato dall'Amministrazione finanziaria** – sostanzialmente finalizzato a convertire *tout court* la villa sotto vincolo storico-artistico in terreno edificabile – **si poneva**, esso sì, **in contrasto con i criteri di cui all'art. 51 D.P.R. n. 131/86 basandosi inoltre su una motivazione** inadeguata, perché **priva di richiami ad una realtà fattuale diversa e peculiare**, così come ricostruita dal giudice di merito nell'ambito di un sindacato non censurabile nel giudizio di legittimità.

La Cassazione ha ritenuto parimenti **infondato il terzo motivo di ricorso** per due ordini di ragione: la prima atteso che **l'Agenzia delle entrate ha richiamato una possibilità puramente teorica ed astratta**, insita nella autorizzabilità ministeriale all'abbattimento della villa nobiliare esistente ed alla sua ricostruzione **senza, però, dedurre in giudizio elementi tali da far ritenere attuale e concreta questa eventualità**, vista la sussistenza nella specie di tutti i suoi presupposti in fatto e diritto. La seconda concerne il fatto che **il maggior valore accertato dall'Ufficio non dava comunque conto dell'incidenza economica di questa possibile demolizione-ricostruzione** nei limiti della autorizzazione ministeriale.

DICHIARAZIONI

I contributi alla Gestione separata INPS nel quadro RR di Unico 2016

di Luca Mambrin

Come già chiarito in un [precedente articolo](#), la **sezione II del quadro RR** deve essere compilata dai **contribuenti titolari di partita Iva** che svolgono **attività di lavoro autonomo** ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del Tuir, e sono tenuti al versamento **dei contributi previdenziali alla Gestione Separata** ai sensi dell' articolo 2, comma 26, della L. 335/1995 in quanto privi di altra copertura previdenziale; **non sono infatti tenuti all'iscrizione** alla gestione separata istituita presso l'Inps e alla compilazione del quadro RR, **i professionisti già assicurati ad altre casse professionali**, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, **ad altre forme assicurative**. Le istruzioni alla compilazione del quadro RR del modello Unico PF precisano poi che sono altresì obbligati al versamento alla gestione separata anche coloro che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti e regolamenti.

La **base imponibile** su cui calcolare la contribuzione è data dal **reddito imponibile calcolato a fini Irpef** relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.

In particolare per l'anno **2015**:

- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è **di euro 100.324,00** (reddito imponibile massimo);
- le **aliquote** da applicare sul reddito professionale sono: **23,5%** per i professionisti già coperti per l'anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità) e **27,72%** per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria.

Per quanto riguarda la struttura della sezione II del quadro RR, sono state inserite **due nuove colonne** (la **colonna 5 e la colonna 6**) per separare **il credito dell'anno 2014**, indicato nella colonna 3 e nella colonna 4 per la parte utilizzata in compensazione, ed **il credito sorto in anni precedenti al 2014** (da indicare nella colonna 5 e nella colonna 6 per la parte utilizzata in compensazione) dato che tale credito può essere solo **chiesto a rimborso o utilizzato in autoconguaglio**.

Anche quest' anno è necessario indicare nelle colonne 1, 3, 5, 7, 9 del rigo RR5 **i codici** che

contraddistinguono il reddito percepito, ovvero:

- “**1**” – **reddito da lavoro autonomo**: in questo campo devono essere riportati tutti i redditi da lavoro autonomo determinati nel quadro RE – RH e/o LM (sezione I e II);
- “**2**” – **amministratori locali** di cui all’articolo 1 del D.M. 25 maggio 2001 per i quali sono stati dagli enti competenti versati i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie. I redditi denunciati con i flussi Emens concorrono alla formazione del massimale annuo e non devono essere superiori a euro 15.548,00; per i mandati inferiori all’anno la somma deve essere rapportata a mese;
- “**3**” – **parasubordinati**, quindi i redditi soggetti al contributo della Gestione separata di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir; le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (associati in partecipazione articolo 53 comma 2 lett. c)); i redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui articolo 67, comma 1, lett. l), del Tuir quali lavoro autonomo occasionale.
- “**4**” – redditi **che non sono base imponibile fiscale** ma sui quali c’è obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (assegno di ricerca, dottorato di ricerca borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica);
- “**5**” – il reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale (Gestione commercio, o Inarcassa ecc).

I redditi contraddistinti dai **codici da 1 a 4** sono soggetti alla contribuzione alla Gestione separata e concorrono alla formazione del massimale annuo, mentre i redditi indicati con **il codice 5** non devono essere assoggettati alla Gestione separata e non concorrono alla formazione del massimale annuo.

Per la corretta determinazione del reddito imponibile da assoggettare a contribuzione da indicare **alla colonna 11 del rigo RR5** è necessario quindi individuare e classificare con il corretto codice i redditi già assoggettati a contribuzione nei confronti della Gestione separata ovvero quei redditi già assoggettati ad altre casse previdenziali e che non concorrono alla formazione del massimale.

Si ipotizzi ad esempio che un contribuente (pensionato) abbia conseguito **nell’anno 2015** (oltre al reddito da pensione) un reddito da attività professionale pari ad **euro 20.000** e un reddito da collaborazione a progetto pari ad **euro 85.000**.

La sezione II del quadro RR dovrà essere così compilata.

Sezione II		Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito		
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)		1	2	20.000,00	3	4	85.000,00	5	6	,00	9	10	,00
		RR5	Imponibile	Periodo	Aliquota	Contributo dovuto		RR6	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24		RR7	Contributo a debito	
			11	15.324,00	dal 12 01 al 13 12	14 A	15 3.601,00		16 ,00			3.601,00	
		RR6	Totali	Contributo 1 dovuto	3.601,00			RR7	Contributo a debito				
		RR8	Contributo a credito	Eccedenza versamento		Credito del precedente anno		RR8	Credito anno precedente di cui compensato in F24			Credito ante 2014	
			1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00			5 ,00		6 ,00	7 ,00	8 ,00
						Credito ante 2014 compensato nel mod. F24						Totale credito di cui si chiede il rimborso	
						6 ,00						Totale credito da utilizzare in compensazione	

Il reddito imponibile sul quale deve essere calcolato il contributo sarà pari ad **euro 15.324**, dato che su euro 85.000 (collaborazione a progetto) sono già stati versati i contributi alla Gestione separata, mentre i contributi sul reddito professionale saranno dovuti solo fino al raggiungimento del massimale annuo (euro 100.324).

Attenzione infine alla gestione dei crediti, poiché si dovrà separare il **credito dell'anno precedente, relativo quindi al 2014, dal credito di anni precedenti al 2014**.

Si veda il seguente esempio.

Un consulente informatico (anche pensionato) ha conseguito **nell'anno 2015** un reddito professionale pari ad euro 6.176, ed ha versato acconti per l'anno 2015 per complessivi euro 3.008. Inoltre ha utilizzato in parte in compensazione un credito dell'anno 2013 (euro 250 su un credito complessivo pari ad euro 500).

La **sezione II del quadro RR** dovrà essere così compilata.

Sezione II		Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito			
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)		1	2	6.176,00	3	4	,00	5	6	,00	9	10	,00	
		RR5	Imponibile	Periodo	Aliquota	Contributo dovuto		RR6	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24		RR7	Contributo a debito		
			11 6.176,00	dal 12 01 al 13 12	14 A	15 1.451,00			16 3.008,00					
		RR6	Totali	Contributo 1 dovuto	1.451,00			RR7	Contributo a debito					
		RR8	Contributo a credito	Eccedenza versamento		Credito del precedente anno		RR8	Credito anno precedente di cui compensato in F24			Credito ante 2014		
			1 1.557,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00			5 500,00			6 250,00	7 250,00	8 1.557,00
						Credito ante 2014 compensato nel mod. F24								
						6 250,00								

Il credito relativo **all'anno 2015** (euro 1.557), pari alla differenza tra il contributo dovuto (euro 1.451) e gli acconti versati (euro 3.008) verrà riportato nella colonna 8, in quanto destinato alla compensazione, mentre la differenza tra il credito relativo all'anno 2013, pari a euro 500 e indicato in colonna 5, e quanto utilizzato in compensazione, pari ad euro 250 e indicato in colonna 6, può essere solo chiesta a rimborso e indicata in colonna 7 (come nell'esempio) o

utilizzata in autoconguaglio (senza quindi compilare alcuna colonna nel modello).

AGEVOLAZIONI

Professioniste e imprese femminili: prorogato l'accesso al credito

di Giovanna Greco

Il **Protocollo d'Intesa** per lo sviluppo e la crescita delle imprese femminili e delle libere professioniste per l'accesso al credito, sottoscritto il 4 giugno 2014, tra Dipartimento per le pari opportunità, Ministero dello sviluppo economico, Associazione bancaria italiana (ABI), Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia e Alleanza delle Cooperative Italiane, giunto a naturale scadenza il 31 dicembre 2015, è stato prorogato per ulteriori due anni, ossia fino al 31 dicembre 2017, al fine di continuare la positiva esperienza e valorizzare ulteriormente le attività proficuamente avviate dalle banche e dalle parti firmatarie.

I destinatari degli interventi sono le **lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste e le piccole e medie imprese (PMI) a prevalente partecipazione femminile**, operanti in qualsiasi settore che, al momento della presentazione della domanda, siano "in bonis", ossia non abbiano posizioni debitorie classificate come sofferenze, inadempienze probabili o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni.

Per "**impresa a prevalente partecipazione femminile**", si intende:

- l'impresa individuale in cui il titolare è una donna;
- la società di persone nella quale la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci;
- la società di capitali dove le quote di partecipazione al capitale siano per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione costituiti per almeno i 2/3 da donne;
- le cooperative nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci.

Il Protocollo prevede che ciascuna delle banche aderenti metta a disposizione delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome un determinato **plafond finanziario**, diretto alla concessione di finanziamenti, a condizioni competitive, mediante le seguenti tre linee direttive:

- "**Investiamo nelle donne**": finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell'attività di impresa ovvero della libera professione;
- "**Donne in ripresa**": finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà;

- **“Donne in start-up”:** finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese a prevalente partecipazione femminile ovvero l'avvio della libera professione.

I suddetti finanziamenti potranno beneficiare della **garanzia** della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle possibili garanzie, pubbliche o private, che le banche riterranno utile acquisire.

Inoltre, il Protocollo prevede la possibilità che il **rimborso del capitale dei finanziamenti erogati possa essere sospeso**, una sola volta nell'intero periodo dell'ammortamento del finanziamento bancario e per un periodo fino a 12 mesi, solo nei seguenti casi:

- **maternità** dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
- **malattia invalidante** di un genitore o di un parente o affine entro il terzo grado conviventi dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
- **grave malattia** dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi.